COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

XXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE' COCCI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 363

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 363

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disposizioni sull'assicurazione contro rischi speciali e sul finanziamento di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero e dei crediti derivanti dalla loro vendita, nonchè di lavori eseguiti all'estero da imprese nazionali e dei relativi crediti (*Modificato dal Senato*) (826-*B*) . 363

PRESIDENTE 363, 365

DOSI 364

TROMBETTA 364

FALETRA 364

LONGONI, *Sottosegretario di Stato per il commercio estero* 364

FAILLA. 364, 365

Votazione segreta:

PRESIDENTE 365

La seduta comincia alle 9,30.

VACCHETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Battistini, De Meo, Lucifero e Menchinelli.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione del disegno di legge all'ordine del giorno il deputato Longo è sostituito dal deputato Faletra.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sull'assicurazione contro rischi speciali e sul finanziamento di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero e dei crediti derivanti dalla loro vendita, nonché di lavori eseguiti all'estero da imprese nazionali e dei relativi crediti (Modificato dal Senato) (826-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'assicurazione contro rischi speciali e sul finanziamento di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero e dei crediti derivanti dalla loro vendita, nonché di lavori eseguiti all'estero da imprese nazionali e dei relativi crediti ».

La V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole sulla modifica apportata dal Senato.

Il Relatore, onorevole Merenda, ha telegrafato da Potenza comunicando di non poter partecipare alla riunione della Commissione perché ammalato. Pertanto prego l'onorevole Dosi, il quale ben conosce il problema, di volersi sostituire al relatore stesso.

DOSI. La modifica apportata dal Senato al testo approvato dalla Camera si spiega da sé, senza alcun commento particolare. In sostanza si tratta di aggiungere, dopo l'indicazione del capitolo relativo alla copertura, l'espressione: « e, per l'esercizio successivo, al corrispondente capitolo ».

A mio giudizio non si può che dare parere favorevole a che il testo dell'articolo 6 del disegno di legge sia integrato con l'espressione proposta dal Senato.

TROMBETTA. Mi associo alle dichiarazioni del Relatore, pur sapendo che è già stato preparato dal Governo il testo unico che riordina tutta la materia.

FALETRA. Vorrei sapere quale capitolo, nel bilancio 1960-1961 corrisponde al capitolo n. 612, citato nell'articolo 6, del bilancio 1959-60.

LONGONI, *Sottosegretario di Stato per il commercio estero*. Il disegno di legge è stato presentato al Senato il 7 dicembre 1960; nell'articolo 6 la norma che indica la copertura finanziaria faceva riferimento all'esercizio 1959-60 in quanto il provvedimento era stato approvato dalla Camera il 28 gennaio 1960. Fra l'approvazione da parte della Camera e del Senato è intervenuta la chiusura dell'esercizio finanziario 1959-60; di qui la necessità di apportare la modifica proposta dal Senato, la quale è puramente formale, ed ha evitato l'indicazione del numero del capitolo perché essa potrà variare da anno ad anno, fermo restando il fatto che, comunque, un capitolo destinato alla copertura del presente onere sarà sempre predisposto.

FALETRA. Onorevole Presidente, da quanto è emerso dalla discussione, mi pare che i casi che si presentano sono due: o nell'esercizio 1959-60 era prevista la somma di copertura dell'onere predisposto dal provvedimento (e in questo caso non era assolutamente necessario fare l'aggiunta perché, come è noto, il volume globale può essere speso anche nell'esercizio successivo) o non era affatto prevista la copertura.

Intendo dire che non è definito, con sufficiente chiarezza, che nell'esercizio 1960-61 debba essere predisposta tutta la somma, a copertura dell'onere. Mi pare che la legge, su questo punto, presenti alcuni aspetti, a mio parere ambigui, e che io gradirei la Commissione chiarisse meglio.

PRESIDENTE. Onorevole Faletra, mi sembra che lei non abbia bene individuato il punto che noi stiamo discutendo. Il provvedimento essendo esecutivo e prevedendo, quindi, oneri continuati, vuole indicare, nella nuova formulazione voluta dal Senato, che anche nel successivo esercizio – e questo per amore di maggior precisione, non per sollevare problemi nuovi – debba essere previsto un capitolo analogo al 612 del bilancio 1959-60, per coprire l'onere derivante dall'applicazione di questo provvedimento.

FALETRA. Io intendevo dire una cosa diversa. Mi chiedo, infatti, e ho ragione di credere che la mia domanda sia legittima, se nell'esercizio 1959-60 sia esistita la somma occorrente a questo provvedimento.

Ho voluto richiamare all'attenzione della Commissione questo aspetto particolare del problema, perché anche nel provvedimento successivo, quello riguardante lo zolfo, tutto l'interesse è legato alla copertura.

Voglio, ad ogni modo, sottolineare che, se nell'esercizio 1959-60 era contemplato l'onere di questo provvedimento, non sarebbe stata necessaria l'aggiunta voluta dal Senato. Tale modifica mi fa pensare che quest'onere non fosse contemplato e che – quindi– si sia ritenuto di modificare la formulazione del provvedimento per garantirne la copertura nell'esercizio successivo.

DOSI. Onorevoli colleghi, qui si stanno dicendo due cose diverse. Mi pare che il collega Faletra voglia intendere, col suo intervento, che si possa verificare l'ipotesi della carenza di copertura nell'esercizio 1959-60 e che – conseguentemente – questa copertura venga rimandata all'esercizio successivo. Quasi che l'onere previsto fosse soltanto una quota *una tantum*. Ma la copertura relativa al capitolato 612, non è *una tantum*, ma si ripete, ogni anno, per sopperire ad un onere che ogni anno si rinnova per la stessa cifra.

Non si tratta, insomma, di rimandare la copertura da un esercizio all'altro, ma di stanziare una cifra per ogni esercizio. D'altra parte mi pare che il provvedimento si esprima, in proposito, con sufficiente chiarezza.

FAILLA. Non discuto le argomentazioni dell'onorevole Dosi, ma qui mi pare che si stia giurando *in verba magistri*.

LONGONI, *Sottosegretario di Stato per il commercio estero*. Onorevoli colleghi, debbo anticipare che il provvedimento in esame sarà largamente superato da un nuovo provvedimento in via di elaborazione.

FAILLA. Onorevole Presidente, poiché mi pare che siamo prossimi alla votazione di questo provvedimento, vorrei fare una dichiarazione. La nostra posizione è nota ed è stata ampiamente sostenuta e illustrata nel precedente dibattito su questo disegno di legge.

Vorrei precisare che noi manteniamo su questo disegno di legge la posizione che abbiamo assunto nella precedente discussione.

PRESIDENTE. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Failla, e passiamo alla votazione della modifica apportata dal Senato. Il testo approvato dalla Camera, all'articolo 6, primo comma, unico ad essere modificato, era il seguente:

«Alla spesa di cui all'articolo 5 per l'esercizio 1959-60 si farà fronte a carico dello stanziamento inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo allo stesso esercizio, riguardante gli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso».

Il Senato lo ha così modificato:

«Alla spesa di cui all'articolo 5 per l'esercizio 1959-60 si farà fronte a carico dello stanziamento inscritto al capitolo 612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo allo stesso esercizio, riguardante gli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso, e, per l'esercizio successivo, al corrispondente capitolo».

La modifica consiste, come si vede, nell'indicazione del numero del capitolo e nell'aggiunta dell'inciso: « e, per l'esercizio successivo, al corrispondente capitolo ».

Segue il secondo comma dell'articolo 6, che non ha subìto modifiche, ed è così formulato:

«Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Disposizioni sull'assicurazione contro rischi speciali e sul finanziamento di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero e dei crediti derivanti dalla loro vendita, nonché di lavori eseguiti all'estero da imprese nazionali e dei relativi crediti » (*Modificato dal Senato*) (826-*B*):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	16
Voti contrari	9

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Amadeo Aldo, Baldi, Castagno, Castellucci, Colleoni, Colombo Vittorino, Dal Falco, De' Cocci, De Martino Carmine, Diaz Laura, Dosi, Failla, Faletra, Faralli, Granati, Graziosi, Invernizzi, Lama, Lombardi Ruggero, Natoli, Origlia, Titomanlio Vittoria, Trombetta e Vacchetta.

Sono in congedo:

Battistini, De Meo, Lucifero e Menchinelli.

La seduta termina alle 10,5.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI